

Denominazione e tipologia del procedimento (istanza di parte o d'ufficio)

Riconoscimento del titolo professionale di consulente del lavoro conseguito all'estero ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. L'istanza può essere presentata da cittadini italiani e stranieri per il riconoscimento del titolo conseguito in ambito comunitario ed extracomunitario.

Direzione generale e Ufficio di livello dirigenziale non generale competente

Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione V

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Divisione V

Responsabile del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale

Valeria Bellomia - Dirigente Divisione V. Tel. 0646834504; mail dgtutelalavorodiv5@lavoro.gov.it

Posta elettronica certificata dgtutelalavoro.div5@pec.lavoro.gov.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale

Direttore Generale Tel. 0646834997; mail dgtutelalavoro@lavoro.gov.it

Termine di conclusione del procedimento

I termini sono previsti dal d.lgs. n. 206/2007. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda viene data notizia al richiedente della completezza della documentazione esibita e vengono chieste le eventuali integrazioni. Entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, previa apposita conferenza di servizi, si provvederà ad emettere decreto motivato.

Scadenze (con l'indicazione anche degli eventuali termini e degli adempimenti endoprocedimentali) e modalità di adempimento del procedimento

Adozione del decreto direttoriale di riconoscimento o rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale. L'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali di consulente del lavoro viene assolto con la pubblicazione sul sito web, che sostituisce la pubblicazione dei decreti in G.U. ai sensi dell'art. 32, co. 1, legge n. 69/2009. I decreti restano pubblicati 90 giorni.

Elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza di parte (per i procedimenti ad istanza di parte)

Artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007. All'istanza di riconoscimento devono essere allegati due marche da bollo da euro 16,00. La domanda deve essere corredata da: 1) certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del richiedente; 2) copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed attestato dell'esperienza professionale, se svolta. L'Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione o informazioni necessarie per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in Italia.

Elenco degli oneri informativi gravanti sul cittadino e le imprese (qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti al Ministero)

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale, con la traduzione ufficiale, salvo i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali. La traduzione in lingua italiana della documentazione da esibire ai fini del riconoscimento deve essere certificata come conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure giurata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana. Le copie dei documenti devono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure

dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero (la autenticità delle copie può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai

1

sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

In alternativa, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i dati relativi ai punti a), b), e d), possono risultare da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato secondo il fac-simile allegato.

Si fa presente che in questo caso l'Ufficio potrà procedere - a norma dell'art. 71 del citato D.P.R. - ad una verifica a campione, interessando le competenti Autorità.

Allo scopo di accelerare i tempi connessi alla procedura di controllo a campione, può essere utile la presentazione di fotocopie semplici della documentazione con la relativa traduzione, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

L'esperienza professionale deve essere documentata esclusivamente con documenti in originale od in copia conforme all'originale.

